


COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD - Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343
C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 - Servizio Tesoreria ccp 15192339
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it www.comune.pozzuolo.udine.it



LEGGE REGIONALE 6/2003 ART. 6, PRIMO PERIODO

LEGGE 431/98 ART. 11.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' SIA PUBBLICA SIA PRIVATA ADIBITI AD USO ABITATIVO

CONTRIBUTO ANNO 2018 RIFERITO AI CANONI ANNO 2017

Presentazione istanze dal 19 marzo al 20 aprile 2018

In esecuzione alla Delibera Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2018 è indetto il bando per l'erogazione del contributo a sostegno dei canoni di locazione relativi all'anno 2017, risultante da contratti di affitto di immobili di proprietà sia pubblica sia privata adibiti ad uso abitativo e regolarmente registrati.

1. Risorse

Gli interventi saranno finanziati:

- dal Fondo Regionale per l'edilizia residenziale - art. 11 comma 1, L.R. 6/2003, in cui confluiscono anche le risorse statali di cui all'art. 11 della Legge 431/98;

- da Fondi Comunali nella misura del 10% del contributo che sarà quantificato ad ogni singolo richiedente.

2. Requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono essere ammessi a beneficiare dei contributi in oggetto, i soggetti che hanno sostenuto spese per il pagamento dei canoni di locazione nell'anno 2017 che, con riferimento alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

- ai sensi dell'art. 24 della L.R. 25/2015, per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale.

Tale requisito, in caso di domanda presentata in forma associata, è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti stessi.

b) avere la residenza nel Comune di Pozzuolo del Friuli;
c) essere persone maggiorenni, titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria, regolarmente registrato per l'anno 2017, per un alloggio privato o pubblico posto sul territorio regionale, ed adibito a propria abitazione. Sono esclusi i contratti di locazione di edilizia sovvenzionata (Ater) e quelli relativi ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1 - Abitazioni di tipo signorile, A/8 - Abitazioni in villa, A/9 - Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

d) non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o proprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di proprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

e) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio. Tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

f) avere il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - nei limiti di cui al successivo paragrafo 3.

Potranno essere ammessi a beneficiare dei presenti interventi anche i soggetti residenti, alla data della domanda, nel Comune di Pozzuolo del Friuli e titolari di un contratto di locazione per un immobile sito nel Comune stesso che, nel corso dell'anno 2017, hanno sostenuto le spese per contratti di locazione di alloggi adibiti ad uso abitativo siti in altri Comuni della Regione.

Al sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 431/98, le detrazioni spettanti ai titolari del contratto di locazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono cumulabili con i presenti contributi.

3. Determinazione dell'entità dei contributi

Il contributo da corrispondere verrà determinato come segue:

1. per i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a 11.150,00 euro (Fascia a), l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) deve essere superiore al 14%, ed il contributo da assegnare non può comunque superare l'importo di 3.100,00 euro all'anno;

2. per i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compresa fra 11.150,01 e 16.420,00 euro (Fascia b), l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) deve essere superiore al 24%, ed il contributo da assegnare non può comunque superare l'importo di 2.325,00 euro all'anno;

3. per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi di validità del contratto;

4. l'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) dei nuclei familiari di cui ai precedenti punti 1.2. non deve superare l'importo di 31.130,00 euro;

5. per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore I.S.E.E. di cui ai punti 1. e 2. è elevato del 20%;

6. per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica di cui al successivo paragrafo 4, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni registrate, fino ad un massimo del 25%, come segue:

- presenza di una situazione di debolezza sociale: incremento dell'8%;
- presenza di due situazioni di debolezza sociale: incremento del 14%;
- presenza di tre situazioni di debolezza sociale: incremento del 20%;
- presenza di quattro o più situazioni di debolezza sociale: incremento del 25%;

In alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica I.S.E. di cui al punto 4. è innalzato del 10%, optando per la scelta più favorevole al richiedente;

7. il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal punto 6, non può in nessun caso superare gli importi di cui ai punti 1. e 2. e, comunque, non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2017;

8. per nuclei familiari aventi ISEE pari a zero, sarà concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, sempre comunque nel rispetto dei limiti degli importi di cui ai punti 1. e 2.;

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese per utenze: energia elettrica, gas, acqua, condominio, pulizia scale ecc.) comprensivo dell'eventuale indicizzazione.

4. Situazioni di particolare debolezza sociale o economica

Per situazioni di particolare debolezza sociale o economica, si intendono i soggetti, come di seguito individuati:

a) **anziani**: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) **giovani coppie, con o senza prole**: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenni e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) **disabili**: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) ;

e) **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del decreto legislativo 109/98, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti;

f) **famiglie monoreddito**: quelle composte da più persone, il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

g) **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

h) **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;

- 1) **oggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;**
- 2) **emigrati:** i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

5. Casi particolari

Morosità

Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dall'art. 7 comma 2-bis della L. 269/2004, nel caso di morosità del conduttore, il locatore interessato. In questo caso, il contributo spettante al conduttore, quantificato secondo i criteri di cui al paragrafo 3, verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità, e fino a concorrenza del contributo stesso. Il locatore/proprietario dovrà confermare, mediante dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo, la persistenza o meno dello stato di morosità.

Senenze di separazione e assegnazione della casa familiare

In tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza

In caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi. In caso di più eredi legittimi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno di loro, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto

Qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto e residente presso tale immobile, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.

Mancata registrazione annuale

Qualora il richiedente non abbia provveduto alla registrazione annuale del contratto di locazione, prima di presentare domanda di contributo dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'obbligo di legge.

Impedimento alla sottoscrizione

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente

Qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare istituto bancario o ufficio postale per l'accredito del contributo, è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ufficio di Servizio Sociale del Comune, l'Amministrazione Comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

6. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda per l'ammissione ai contributi di cui al presente Bando dovrà essere redatta, scaricabile dal sito Internet del Comune (www.comune.pozzuolo.udine.it).
La domanda dovrà essere presentata **esclusivamente, pena l'inammissibilità, nel periodo dal 19 marzo al 20 aprile 2018**, con le seguenti modalità:

- presso l'ufficio di Servizio Sociale del Comune di Pozzuolo del Friuli, Via XX Settembre, n. 31 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10.00 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.45. Per ragioni organizzative si chiede di fissare appuntamento per la consegna dell'istanza al n. 0432/669016 int. 5;

- presso il protocollo comunale del Comune di Pozzuolo del Friuli, Via XX Settembre, n. 31 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e martedì anche dalle 15.00 alle 17.45. In questo caso non verrà garantita l'assistenza alla compilazione dell'istanza né il controllo della documentazione presentata.

oppure può essere spedita:
- a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Pozzuolo del Friuli, via XX Settembre, 31 purché pervenga al protocollo comunale entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2018;

- mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Pozzuolo del Friuli (comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it)

7. Documentazione obbligatoria da presentare allegata alla domanda

Alla domanda, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal titolare del contratto, dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, già fotocopiata a cura del richiedente il beneficio:

1. fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione;
2. fotocopia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2017 (modello F23 o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica), ovvero cedolare secca relativa al versamento dell'imposta di registro;
3. fotocopia delle ricevute di pagamento di tutte le mensilità relative all'anno 2017. In caso di impossibilità a presentarle, il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (su apposito modulo fornito dal Comune) nella quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto per l'anno 2017;
4. fotocopia dell'ISSE di tipo ordinario ovvero, dove ricorrono i presupposti, di tipo corrente in corso di validità;
5. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, nel caso in cui la sottoscrizione dell'istanza non venga effettuata alla presenza del dipendente addetto (presentazione via posta o tramite persona diversa dal richiedente);
6. fotocopia della documentazione attestante le situazioni di particolare debolezza sociale o economica di cui al paragrafo 4;

Oltre alla documentazione sopra indicata,
nel caso di cittadini stranieri, fotocopia di valido titolo di soggiorno. Se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;

nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni anno 2017 (esclusi gli oneri accessori) il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (su apposito modulo fornito dal Comune)

sottoscritta dal proprietario e dal conduttore e riportante il numero delle mensilità scoperte e l'ammontare dei canoni non pagati.

8. Ricevuta

L'operatore incaricato al ricevimento della domanda provvederà a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell'istanza e neppure certificazione del diritto a poter usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta non costituisce, inoltre, certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.

La stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990.

9. Istruttoria delle domande

Al fine di accertare il possesso dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi, l'ufficio Comunale competente effettua l'istruttoria delle domande pervenute, quantificando l'eventuale contributo secondo i criteri di cui al paragrafo 3 del presente bando.

Qualora fosse riscontrata la non rispondenza dell'istanza ai requisiti fissati dal bando, o la mancanza della documentazione prevista al paragrafo 7, il richiedente avrà la possibilità di perfezionare l'istanza e/o presentare eventuali ed ulteriori memorie scritte e documenti entro il termine perentorio dell' 11 maggio 2018. Decorso inutilmente tale termine l'istanza verrà respinta.

L'Amministrazione Comunale non risponde dell'eventuale irreperibilità del richiedente rispetto alle tempistiche sopra indicate.

L'eventuale definitiva esclusione dal contributo sarà stabilita con Determinazione del Responsabile del Servizio.

L'ufficio comunale competente provvederà, concluse le operazioni di istruttoria delle istanze, a redigere l'elenco delle domande ammissibili al contributo ed i relativi importi spettanti, con l'osservanza dei criteri di cui al paragrafo 3 del presente bando. L'elenco sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio.

10. Concessione ed erogazione dei contributi

Il Comune di Pozzuolo del Friuli interverrà a copertura dei presenti interventi nella misura del 10% del fabbisogno che sarà quantificato a conclusione delle operazioni di istruttoria.

La quota corrispondente alla differenza tra il fabbisogno quantificato ed il finanziamento comunale sarà richiesta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che provvederà ad assegnare i fondi nei limiti delle risorse regionali e nazionali disponibili.

I contributi saranno concessi a seguito dell'acquisizione del Decreto emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a favore del Comune.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione fossero inferiori alla richiesta di finanziamento presentata, i contributi spettanti a ciascun richiedente saranno proporzionalmente ridotti.

L'esito delle istanze pervenute e le informazioni in merito all'erogazione dei contributi saranno rese note agli interessati mediante comunicazione scritta a cura dell'Ufficio Comunale competente.

Al sensi della L.R. 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) in sede di assegnazione dei contributi, una quota delle agevolazioni non inferiore al 5% verrà riservata esclusivamente a persone di età inferiore ai 35 anni.

Si rende noto che, in ottemperanza al D.L. 201/2011, è fatto divieto all'Amministrazione Comunale di effettuare liquidazioni di contributi in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro.

11. Controlli sulle dichiarazioni presentate
Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

12. Disposizioni finali - riferimenti normativi e regolamentari-privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:
- alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;

- alla Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;

- al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 149 del 27.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni;

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, l'ufficio competente per la valutazione delle istanze di contributo e per la richiesta di informazioni in merito al presente bando è:

Servizio Sociale del Comune - Via XX Settembre, 31 - Tel. 0432/669016 int. 5
Responsabile del Servizio: Rag. Gianpaolo LESA
Referente per l'istruttoria: Sig.ra Elena DANIELIS

08 MAR, 2018



[Handwritten signature]
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianpaolo LESA